

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA CONFERENZA
PER L'EDUCAZIONE e L'ISTRUZIONE
EMPOLESE-VALDELSA (CIEV)

INDICE

TITOLO I - LA CONFERENZA ZONALE

- Art.1 Riferimenti normativi*
- Art. 2 Regolamento*
- Art. 3 Composizione della CIEV*
- Art. 4 Compiti e funzioni della Conferenza*
- Art. 5 Sede*
- Art. 6 Concertazione*
- Art. 7 Presidente*
- Art. 8 Vice Presidente*
- Art. 9 Diritti dei Componenti la Conferenza zonale*
- Art. 10 Segretario della Conferenza*
- Art. 11 Convocazione della CIEV*
- Art. 12 Modalità delle adunanze*
- Art. 13 Deliberazioni e Informative*
- Art. 14 Contenuto minimo della deliberazione*
- Art. 15 Sistemi di votazione per le delibere*
- Art. 16 Quorum costitutivo e deliberativo*

TITOLO II - ALTRI ORGANI DELLA ZONA

- Art. 17 Sistema di "Governance Zonale"*
- Art. 18 Struttura di supporto tecnico-organizzativo zonale*
- Art. 19 Il Responsabile*
- Art. 20 Il Coordinatore*
- Art. 21 La Segreteria Generale*
- Art. 22 Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi per la prima infanzia*
- Art. 23 Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola*
- Art. 24 I tavoli tematici*

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Modificazioni e abrogazione del presente regolamento*
- Art. 26 Entrata in vigore*
- Art. 27 Diffusione*

TITOLO I - LA CONFERENZA ZONALE

Art.1 Riferimenti normativi

1. La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Empolese – Valdelsa (per brevità CIEV o Conferenza) è l'organo politico della Zona a cui compete il ruolo decisionale in merito alle politiche da intraprendere.

2. E' istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" così come modificato e integrato dalla L.R. 5/2005 del 3 gennaio "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica" e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12/R del 3 gennaio 2005.

Art. 2 Regolamento

1. Il funzionamento e la composizione della CIEV - ai sensi della L.R. 32/2002 art. 6 ter comma 2 - è normato in questo Regolamento.

2. La CIEV si dota di organismi tecnici permanenti al fine di ottimizzare e specializzare le proprie competenze; anche il funzionamento e la composizione dei succitati organismi tecnici permanenti sono disciplinati da questo Regolamento.

3. Il Regolamento zonale disciplina:

- il funzionamento della Conferenza
- la costituzione degli organismi/strutture tecniche permanenti zonali (articolazioni operative della zona), la loro composizione e i loro compiti
- il sistema di relazioni tra i diversi organismi e soggetti
- l'organizzazione del processo di governance locale, in coerenza con la normativa e le direttive regionali in tal senso.

Art. 3 Composizione della CIEV

1. La CIEV è composta dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni che costituiscono l'ambito territoriale Empolese Valdelsa (Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci).

2. Ciascun Sindaco può conferire – per iscritto- formale delega ad un assessore o ad un dirigente del proprio Comune per la partecipazione alle adunanze della CIEV.

La delega può essere:

- speciale** (per la singola adunanza)
- generale** per tutte le adunanze; la delega generale, se non diversamente disposto al momento del conferimento, si intende valida fino a revoca.

3. Le deleghe dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Conferenza che provvederà alla loro protocollazione e archiviazione.

4. Alle sedute della Conferenza partecipano inoltre (senza diritto di voto):

- il Presidente del Centro Ciari o suo delegato- in qualità di consulente;
- i Tecnici degli uffici scuola/servizi educativi dei comuni appartenenti;
- Struttura di supporto tecnico-organizzativo zonale;

5. Ogni seduta della CIEV viene debitamente verbalizzata

Art. 4 Compiti e funzioni della Conferenza

1. La Conferenza ha carattere trasversale, nel senso che le sue competenze si dispiegano in tutte le aree di interesse: dai servizi educativi per la prima infanzia all'educazione degli adulti, nella logica del sistema integrato per l'apprendimento per tutta la vita.

2. La Conferenza provvede a:

- definire le politiche e programmare in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando e armonizzando l'azione dei Comuni;
- promuovere la più ampia partecipazione, aperta, trasparente e integrata, a tutti i soggetti portatori di interessi che possono trovare attuazione o risposta nel sistema locale dell'educazione e istruzione;
- effettuare l'analisi dei bisogni attingendo anche ai dati e alle informazioni rese disponibili dalla Regione Toscana, dall'URS, dagli OSP e da altre fonti sul territorio;
- assicurare il funzionamento del proprio organismo di supporto tecnico-organizzativo che garantisca l'integrazione tra i diversi Comuni e la collegialità delle iniziative;
- rendere operanti i tavoli tematici con gli altri soggetti del territorio, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo (ASL, Istituzioni scolastiche, Associazioni, terzo settore);
- attivarsi per il rafforzamento e il consolidamento del Coordinamento gestionale e pedagogico zonale che promuova la qualità dei servizi per la prima infanzia;
- attivarsi per il rafforzamento e il consolidamento dell'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola;
- co-progettare con le Istituzioni scolastiche le attività del PEZ;

Art. 5 Sede

1. La Conferenza ha sede presso il Comune Capofila della gestione associata.
2. La Conferenza può comunque essere convocata in una sede diversa previo preliminare accordo tra i componenti della stessa.

Art. 6 Concertazione

1. La Conferenza garantisce, anche per il tramite dei Tavoli Tecnici, il confronto continuativo con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.
2. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - le AA.UU.SS.LL.
 - la Città Metropolitana;
 - le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
 - le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
 - le categorie economiche;
 - le parti sociali ;
 - le Associazioni sportive.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente della Conferenza coincide con il Sindaco del Comune capofila della gestione associata.
2. Il Presidente:
 - rappresenta la Conferenza, ne tutela la dignità e il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
 - convoca (grazie al Segretario) la Conferenza;
 - sovrintende allo svolgimento delle adunanze, dirige e regola la discussione nell'ambito delle stesse, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni;

- organizza l'attività della CIEV;
 - ha potere di iniziativa e di impulso
 - attua ogni iniziativa utile per consentire ai Componenti della CIEV l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - invita ad audizioni in Conferenza persone esterne alla CIEV, quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - rappresenta la Conferenza nelle pubbliche manifestazioni.
3. Il Presidente esercita i poteri di ordinato e regolare svolgimento dell'adunanza.
4. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative della CIEV e dei diritti dei Componenti.

Art. 8 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente della Conferenza è invece eletto - a maggioranza dei voti assegnati (51 voti) - ogni 5 anni a decorare (prima votazione) dal 2024.
2. Il Vice Presidente opera nel caso di impedimento o assenza del Presidente o suo delegato.
3. Il Vice Presidente collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Conferenza.

Art. 9 Diritti dei Componenti la Conferenza zonale

1. I Componenti della CIEV hanno diritto:
- di ottenere dagli uffici della Gestione associata, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.
 - di accesso agli atti della Gestione associata, per l'espletamento del loro mandato.
 - di chiedere al Presidente, con preavviso di giorni 1, di inserire argomenti all'ordine del giorno della Conferenza.

Art. 10 Segretario della Conferenza

1. Le funzioni di Segretario della CIEV sono svolte o dal Responsabile o dal Referente zonale; è facoltà dei medesimi individuare altro dipendente del Comune capofila della gestione associata per la verbalizzazione di singole sedute.
2. Il Segretario, durante le adunanze della Conferenza, prende la parola soltanto se ne è richiesto dal Presidente.
1. Il Segretario della Conferenza provvede:
- (su mandato del Presidente) alla convocazione della Conferenza;
 - all'appello all'inizio di ogni adunanza;
 - alla redazione dei processi verbali delle adunanze;
 - al ritiro delle eventuali deleghe speciali;
 - all'archiviazione di Delibere e Informative;
 - alla pubblicazione delle Delibere e delle Informative
 - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della Conferenza
3. Il Segretario non ha diritto di voto.

Art. 11 Convocazione della CIEV

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca, per il tramite del Segretario, la CIEV in un orario antipomeridiano dal lunedì al venerdì o nel primo pomeriggio preferibilmente nei giorni di Martedì e Giovedì.
2. La convocazione è fatta mediante posta elettronica all'indirizzo di posta indicato da ciascun membro della Conferenza.
3. E' previsto, per la convocazione, un preavviso di almeno **settantadue** ore (3 giorni).

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso ridotto di **ventiquattro** ore (2 giorni).

I giorni imposti tra convocazione e seduta debbano intendersi 'liberi e interi' e quindi da calcolare senza considerare né il giorno iniziale dell'avviso né quello finale della seduta

I giorni festivi sono inclusi nel computo dei giorni liberi ed interi

Con il consenso di tutti i componenti il rispetto dei termini minimi di convocazione può essere superato

4. Con la convocazione vengono messi a disposizione dei Componenti materiali e documenti inerenti gli argomenti all'ordine de giorno.

Art. 12 Modalità delle adunanze

1. Le adunanze della Conferenza non sono pubbliche

2. Il Presidente della Conferenza può disporre, previo accordo con i membri della CIEV, l'intervento di cittadini, esperti, professionisti, dipendenti dei Comuni della Zona Empolese Valdelsa o soggetti esterni (pubblici o privati).

3. Le adunanze potranno svolgersi:

A) in presenza

B) totalmente da remoto oppure in modalità mista (con componenti in presenza e componenti collegati da remoto).

Nel caso indicato nella lettera B i componenti della CIEV partecipano, tutti o alcuni, utilizzando tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

Art. 13 Deliberazioni e Informative

1. La CIEV si esprime mediante Deliberazioni o Informative.

2. La Deliberazione è un atto formale con il quale la Conferenza decide (con votazione formale) su un punto inserito all'ordine del giorno. La deliberazione così assunta è imputabile all'organo, è sempre unitaria e assorbe le volontà personali.

3. L'Informativa è predisposta dalla segreteria della conferenza ed è presentata alla CIEV per avere un indirizzo /orientamento su temi -questioni -attività di interesse non oggetto di deliberazione.

Per le informative non è prevista una votazione.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, la CIEV può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 14 Contenuto minimo della Deliberazione

1. Su ogni argomento posto all'ordine del giorno la CIEV delibera; la delibera tiene luogo (ingloba) il processo verbale che documenta l'attività svoltasi in seno alla Conferenza.

2. La delibera deve riportare

- il giorno e l'ora di inizio della adunanza;
 - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
 - le modalità (presenza-remoto-mista) dell'adunanza;
 - le generalità dei presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Componenti (o delegati);
 - il resoconto sintetico dell'andamento dell'adunanza;
 - l'argomento discusso;
 - l'esito della votazione.
3. Si applica, in via analogica, la previsione dell'art 49 Dlgs 267/2000 sui pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile
4. La Deliberazione reca la firma - digitale - del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 15 Sistemi di votazione per le delibere

1. La votazione delle deliberazioni, in Conferenza, è palese salvo i casi eccezionali per i quali, il Presidente, richiede la votazione segreta
2. Ciascun componente la CIEV può esprimere voto favorevole, contrario o astenersi. Il componente che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti (quorum strutturale) ma ai fini del quorum deliberativo non viene conteggiato
3. I componenti la CIEV devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 16 Quorum costitutivo e deliberativo

1. A ciascun Sindaco (o suo delegato) è attribuito un numero di voti in base alla percentuale del numero di abitanti del proprio Comune rispetto al territorio della Conferenza Zonale (art. 6 ter comma 3 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 3), come determinato nella tabella in calce. L'aggiornamento dei dati relativi alla popolazione, ai fini della rideterminazione dei voti, avviene con cadenza triennale a decorrere dall'anno di approvazione del presente Regolamento.
2. Le adunanze della Conferenza sono valide (**quorum costitutivo**) quando sono presenti i Sindaci (o loro delegati) che dispongono complessivamente di almeno 51 voti (vedasi tabella infra).
3. La presenza del numero legale è accertata (con appello nominale) dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.
4. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure disporre il rinvio. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della adunanza successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella adunanza dichiarata deserta o rinviata.
5. Se non diversamente previsto in questo Regolamento, la Conferenza decide (**quorum deliberativo**) a maggioranza semplice ovvero metà + 1 dei voti "di portafoglio (come da tabella) dei presenti.

COMUNE	POPOLAZIONE al 31.12.2023	VOTI
CAPRAIA E LIMITE	7813	4
CASTELFIORENTINO	17314	10
CERRETO GUIDI	10665	6
CERTALDO	15692	9
EMPOLI	49040	28

FUCECCHIO	22767	14
GAMBASSI TERME	4854	3
MONTAIONE	3498	2
MONTELUPO FIORENTINO	14395	8
MONTESPERTOLI	13255	8
VINCI	14552	8
Totale	...	100

TITOLO II - ALTRI ORGANI DELLA ZONA

Art. 17 Sistema di “Governance Zonale”

1. A supporto dell'attuazione di quanto definito dalla normativa di settore e in particolare ai fini del consolidamento del Sistema Regionale Integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza di Zona fa proprio lo schema di “Governance Zonale” dotandosi per il suo funzionamento di organismi di carattere tematico:

1. Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola (organismo/struttura tecnica riferito all'area della scuola e dell'educazione); si veda art. 23
 2. Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (organismo riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6); si veda art. 22
2. Nell'ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione, tali soggetti curano, nelle rispettive aree di competenza, la rilevazione dei bisogni, il monitoraggio delle attività e dei progetti, gli atti di programmazione e il raccordo con le varie strutture.

Art. 18 Struttura di supporto tecnico-organizzativo zonale

1. È l'organismo di supporto tecnico e organizzativo della CIEV che ha il compito di:
 - attivare il processo di programmazione di Zona;
 - assicurare il coordinamento tra la Conferenza e i due organismi zonali;
 - curare la formazione degli atti di programmazione e attuazione su tutte le tematiche di competenza.
2. La Struttura di supporto tecnico e organizzativo zonale è costituita da:
 - **il Responsabile**
 - **il Coordinatore**
 - **la Segreteria Generale: incardinata dentro la Gestione associata**
 - **il Gruppo di lavoro tecnico comunale composto dai referenti tecnici di ciascun Comune della zona;**
3. Tra le funzioni fondamentali che la Struttura di supporto svolge, c'è quella di tenere le relazioni tra tutti i comuni della Zona, in modo da assicurare che la programmazione, intesa appunto come unitaria a livello di intera Zona, sia effettivamente integrata orizzontalmente tra i comuni e frutto di scelte collegiali tra i medesimi.

Art. 19 Il Responsabile

1. Coincide con il Dirigente/Elevata Qualificazione del Comune Capofila preposto alla gestione dei Scuola/Servizi educativi all'infanzia.
2. Al Responsabile spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano la Gestione associata verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Esso è preposto in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati legati alla Gestione associata zonale.

Art. 20 Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è il referente tecnico degli Organismi zonali (art. 22 e 23) nei confronti delle altre strutture della Zona e dei soggetti esterni (rapporti con la Regione, la Città Metropolitana e con le altre Zone).

2. I compiti del Coordinatore sono:

- presiedere, coordinare e convocare la struttura tecnica di supporto che si riunisce almeno in coincidenza di ciascuna Conferenza Zonale;
- svolgere funzioni di collegamento e di raccordo tra le varie strutture del sistema di "Governance Zonale";
- curare i rapporti con il Presidente della Conferenza Zonale e relazionare con gli interlocutori privilegiati indicati nel sistema;
- curare le relazioni con gli Enti istituzionali (Regione, Provincia ecc...) in qualità di referente zonale incaricato delle procedure amministrative relative al funzionamento della Conferenza Zonale;
- definire i termini e le modalità di attuazione specifica degli indirizzi generali decisi dalla Conferenza Zonale;
- curare la predisposizione e attuazione degli atti gestionali di valenza zonale;
- curare la rendicontazione rispetto ai finanziamenti e verificare l'andamento generale finanziario.

3. Il Coordinatore è individuato - con atto formale - dal Responsabile (art 19).

Art. 21 La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è l'organismo tecnico di supporto per la programmazione della Conferenza zonale.

2. Ha la funzione di:

- recepire gli atti e le disposizioni regionali e statali e favorisce la conoscenza di questi ai membri della Conferenza;
- predisporre le istruttorie, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni e ai provvedimenti di competenza della Conferenza;
- convocare le sedute e trasmettere le comunicazioni e tutta la documentazione prodotta dalla Conferenza zonale a tutti i soggetti coinvolti;
- curare i rapporti con l'ufficio stampa del comune capofila in merito a notizie inerenti la conferenza;
- intessere rapporti con la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze;
- redigere le bozze di delibere e le informative che verranno sottoposte alla Conferenza
- espletare ogni altra funzione /attività non riservata espressamente ad a Organismi della Governance territoriale.

Art. 22 Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi per la prima infanzia

1. È l'Organismo dedicato all'ambito degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa (0-6) e svolge la funzione di raccordo e integrazione tra i servizi, sia sul piano pedagogico che organizzativo-gestionale, al fine di garantire la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro omogeneità ed efficienza.

2. L'Organismo svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

a) supporta le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai

- servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
- b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;
 - c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
 - d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

Ha il compito di definire gli orientamenti pedagogici dei servizi per la prima infanzia e la loro organizzazione; promuovere la realizzazione di esperienze di continuità educativa; rilevare i bisogni formativi e definire gli interventi; realizzare momenti di confronto tra le diverse esperienze, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato dei servizi; verificare la qualità educativa dei servizi.

2. Il Referente dell'organismo di coordinamento partecipa e coordina il Tavolo Zonale Sistema Integrato Zero Sei che è composto da:

- assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza
- membri: referenti dei Comuni e loro coordinatori pedagogici, referenti dei servizi educativi privati e loro coordinatori pedagogici, referenti zerosei delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio, dirigenti scolastici.

3. Il Referente di cui al precedente comma 2 è necessariamente individuato fra i dipendenti del Comune capofila

Art. 23 Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola

1. È l'Organismo dedicato all'ambito degli interventi della Conferenza zonale in materia di educazione formale e non formale (infanzia, adolescenza e adulti), istruzione, formazione, orientamento.

In particolare l'organismo di coordinamento educazione e scuola

a) supporta sul piano tecnico la Conferenza per la formulazione della programmazione unitaria zonale degli interventi, a partire dall'analisi dei bisogni territoriali -basata anche sull'esame, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati statistici di contesto e di performance del Sistema messi a disposizione dalla Regione Toscana mediante l'Osservatorio regionale educazione e istruzione e da altre fonti-, individuando le criticità da affrontare e le strategie perseguibili derivate dagli obiettivi definiti a livello politico, in coerenza con le risorse -finanziarie, umane, culturali, sociali- a disposizione nel territorio.

b) provvede ad assicurare l'effettiva applicazione della programmazione, il monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei risultati attesi, ai fini di una costante riflessione per la riprogrammazione.

c) può provvedere alla gestione e alla realizzazione delle attività previste nella programmazione anche erogandone, direttamente o indirettamente, i servizi ai destinatari.

d) è elemento di raccordo tra le istanze dei tavoli tematici e la struttura di supporto, in entrambe le direzioni.

e) è punto di riferimento e presidio territoriale in materia.

2. Il Referente dell'Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola partecipa e coordina i Tavoli Zonali Educazione Interculturale, Inclusione Disabilità, Comunità educante, e Orientamento.

3. Il Referente di cui al precedente comma 2 è necessariamente individuato fra i dipendenti del Comune capofila

Art. 24 I Tavoli tematici

1. L'organismo di coordinamento educazione e scuola assicura l'integrazione degli interventi mediante il raccordo tra i diversi soggetti (istituzionali e non) del territorio, attraverso la costituzione e il funzionamento dei tavoli tecnici/gruppi di lavoro tematici sotto indicati:

Tavolo Educazione Interculturale

Tavolo Zonale Inclusione Disabilità
Tavolo Comunità Educante
Tavolo Orientamento
Tavolo zonale Sistema Integrato Zero Sei

3. I tavoli sono composti come segue:

TAVOLO	COMPONENTI	SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Tavolo Educazione Interculturale	-assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza -dirigenti scolastici referenti per la rete scolastica - rappresentante del Centro Studi Bruno Ciari -referenti dei Comuni, gruppo di coordinamento progetto zonale intercultura, referenti intercultura di ogni ordine e grado e CPIA e operatori di mediazione culturale.	Dipendente del Comune Capofila
Tavolo Zonale Inclusione Disabilità	-assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza - dirigenti scolastici referenti per la rete scolastica - rappresentante del Centro Studi Bruno Ciari -referenti dei Comuni, referenti disabilità scuole di ogni ordine e grado, Società della salute, ASL (servizi sociali/neuropsichiatria infantile).	Dipendente del Comune Capofila
Tavolo Comunità Educante	-assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza -dirigenti scolastici referenti per la rete scolastica - rappresentante del Centro Studi Bruno Ciari -referenti dei Comuni, referenti disagio scuole di ogni ordine e grado, Società della salute, ASL (servizi sociali/neuropsichiatria infantile). -tutti i partner del patto educativo di comunità	Dipendente del Comune Capofila
Tavolo Orientamento	-assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza - dirigenti scolastici referenti per la rete scolastica - rappresentante del Centro Studi Bruno Ciari -referenti dei Comuni, referenti orientamento scuole di ogni ordine e grado, Centri per l'impiego, Agenzie formative, formazione professionale aziende alternanza scuola lavoro, terzo settore e associazioni.	Dipendente del Comune Capofila

Tavolo zonale Sistema Integrato Zero Sei	-assessori referenti delegati nominati dalla Conferenza -referenti comuni e loro coordinatori pedagogici comunali - rappresentante del Centro Studi Bruno Ciari -referenti servizi educativi privati e loro coordinatori pedagogici -referenti zerosei delle scuole dell'infanzia -dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia	Dipendente del Comune Capofila
--	--	---------------------------------------

3. La composizione può essere integrata e variabile sulla base della tematica trattata.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Modificazioni e abrogazione del presente Regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dalla CIEV che decide a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 26 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune capofila della gestione associata per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.
2. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del vecchio regolamento.

Art. 27 Diffusione

1. Una copia del presente Regolamento è stampata e depositata presso la Gestione associata.
2. Una copia del presente Regolamento viene inviata - per email- dal Presidente, ai Componenti della Conferenza.
3. Il Regolamento viene altresì pubblicizzato nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicato alla Gestione associata del Comune capofila.